

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) (avamprogetto del 20.2.2013)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),

ordina:

Sezione 1: Ammontare totale della copertura

Art. 1 In generale
(art. 8 cpv. 2 LRCN)

L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- a. per le centrali nucleari;
- b. per il deposito intermedio Würenlingen;
- c. per ciascun trasporto di:
 1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
 2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.

Art. 2 Ammontare totale ridotto
(art. 8 cpv. 3 LRCN)

¹ L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- a. per gli impianti di ricerca nucleare;
- b. per il deposito intermedio federale.

² Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all'articolo 2 lettera a LRCN.

³ L'ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2.

RS

¹ RS 732.44

Sezione 2: Copertura privata

Art. 3 Composizione della somma di copertura

La somma di copertura prevista nel contratto concluso conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LRCN si compone di un importo di base e di un importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

Art. 4 Importi di base

¹ L'importo di base è di un miliardo di franchi svizzeri:

- a. per le centrali nucleari;
- b. per il deposito intermedio Würenlingen;
- c. per ciascun trasporto di
 1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
 2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.

² Convertito in euro, tale importo di base deve ammontare almeno a 700 milioni, altrimenti va aumentato di conseguenza.

³ L'importo di base ammonta a 80 milioni di euro per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2.

⁴ L'importo di base ammonta a 70 milioni di euro:

- a. per gli impianti di ricerca nucleare;
- b. per il deposito intermedio federale.

Art. 5 Importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio

L'importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio corrisponde al 10 per cento dell'importo di base.

Art. 6 Costi coperti

¹ Oltre ai danni nucleari, l'importo di base comprende i costi delle perizie extragiudiziarie, le spese ripetibili della parte lesa e le spese di salvataggio secondo l'articolo 70 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto di assicurazione.

² L'importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio copre in particolare le seguenti spese:

- a. le spese ripetibili dell'esercente dell'impianto nucleare;

² RS 221.229.1

- b. le spese processuali, le spese di arbitrato e le spese di conciliazione extra-giudiziale;
- c. i costi dei provvedimenti per assicurare le prove (art. 20 LRCN).

Art. 7 Rischi esclusi dalla copertura

(art. 9 cpv. 4 LRCN)

¹ Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura alla parte lesa conformemente agli articoli 4 e 5:

- a. i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o eventi bellici;
- b. i danni nucleari
 - 1. che superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5
 - 2. che sono causati da atti terroristici e
 - 3. contro i quali non è possibile proteggersi con una spesa ragionevole;
- c. le pretese non fatte valere entro 10 anni dall'evento pregiudizievole o alla fine di un'influenza prolungata;
- d. le pretese non fatte valere entro 20 anni dalla perdita, dal furto o dall'abbandono del possesso di sostanze nucleari.

² Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura alla parte lesa conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati appresso qui di seguito se, complessivamente, superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

- a. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 4 della Convenzione di Parigi³;
- b. il mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 5 della Convenzione di Parigi;
- c. il costo delle misure preventive ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 6 della Convenzione di Parigi nella misura in cui riguardano le lettere a e b.

³ RS ... (FF 2007 5027)

Sezione 3: Copertura della Confederazione

Art. 8 Contributi per centrali gli impianti nucleari

(art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo dei contributi che l'esercente di un impianto nucleare deve versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall'impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.

² I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre.

Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari

(art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3.

² Per ogni impianto nucleare, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) effettua una stima provvisoria dei contributi dovuti per ciascun trasporto fondandosi sul valore medio dei contributi dell'ultimo esercizio annuale per il quale sono stati fissati e la comunica agli esercenti degli impianti nucleari interessati.

³ Nella stima provvisoria dei contributi, l'UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3.

⁴ I contributi stimati conformemente ai capoversi 2 e 3 devono essere versati anticipatamente per ciascun trasporto.

⁵ L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o rimosse successivamente.

Art. 10 Obbligo di notifica

¹ Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all'UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l'anno successivo per la copertura privata secondo la legge.

² Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all'UFE al più tardi entro il 15 gennaio:

- a. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge accumulati nell'esercizio annuale trascorso;
- b. il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell'esercizio annuale trascorso.

³ Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicati separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3.

Art. 11 Valuta e scadenza

¹ L'UFE riscuote i contributi in franchi svizzeri.

² I contributi sono pagabili al più tardi 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione che ne stabilisce l'importo.

Art. 12 Pretese nei confronti della Confederazione

¹ Le pretese di prestazioni della Confederazione vanno fatte valere presso l'UFE.

² L'UFE può incaricare del trattamento di tali pretese l'Amministrazione federale delle finanze o, con il consenso di quest'ultima, i fornitori della copertura privata.

Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero**Art. 13** Importazione ed esportazione

¹ L' esercente di un impianto nucleare svizzero risponde per i danni nucleari derivanti dal trasporto di sostanze nucleari da o verso un impianto nucleare svizzero, sempre che tali sostanze si trovino su territorio svizzero nel momento in cui accade l'incidente nucleare.

Art. 14 Transito

¹ Per trasportare sostanze nucleari attraverso la Svizzera, l' esercente di un impianto nucleare estero deve concludere con un assicuratore o con un altro garante un contratto a copertura degli importi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, capoversi 2 e 3 e all'articolo 5 della legge.

² L' esercente di un impianto nucleare estero deve inoltre fornire la prova che dispone di un'assicurazione o di un'equivalente garanzia finanziaria di altro genere per i danni nucleari coperti ai sensi degli articoli 10 e 11 LRCN (art. 3 cpv. 3 LRNC).

Art. 15 Trasporti esclusivamente all'interno del territorio svizzero

Se il trasporto di sostanze nucleari avviene esclusivamente all'interno del territorio svizzero, il certificato secondo l'articolo 4 lettera d della Convenzione di Parigi⁴ non è necessario.

Sezione 5: Fondo per danni nucleari**Art. 16** Forma giuridica

Il Fondo per danni nucleari (Fondo) non ha la personalità giuridica ma è finanziariamente autonomo.

⁴ FF 2007 5027

Art. 17 Entrate e uscite

¹ Vengono accreditati al Fondo:

- a. i contributi versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9);
- b. gli interessi (art. 18 cpv. 1);
- c. le pretese di regresso della Confederazione secondo l'articolo 18 LRCN.

² Vengono addebitati al Fondo:

- a. le prestazioni di cui agli articoli 10 e 11 LRCN;
- b. le spese amministrative, comprese le spese di liquidazione dei danni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRCN;
- c. gli interessi secondo l'articolo 18 capoverso 2.

³ Le entrate e le uscite del fondo non figurano nel conto finanziario della Confederazione.

Art. 18 Interessi e anticipi

¹ La Confederazione paga interessi sul patrimonio del Fondo.

² Se necessario la Confederazione può accordare al fondo anticipi che fruttano interesse e vanno rimborsati.

Art. 19 Amministrazione e verifica

¹ L'UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del fondo. Il rapporto di tale società è trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi.

³ Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revisione abilitate quali periti revisori dall'autorità di sorveglianza federale ai sensi della legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori.

⁴ È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967⁶ sul Controllo delle finanze.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 20** Servizio competente

L'UFE è il servizio competente secondo l'articolo 31 capoverso 2 LRCN.

⁵ RS 221.302; RU 2007 3971

⁶ RS 614.0

Art. 21 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 5 dicembre 1983⁷ sulla responsabilità civile in materia nucleare è abrogata.

² L'ordinanza del 10 dicembre 2004⁸ sull'energia nucleare è modificata come segue:

art. 15 cpv. 2 frase introduttiva e lett. h e i (nuove)

² La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare i dati concernenti:

- h. l'esercente civilmente responsabile di un impianto nucleare (art. 2 lett. b della legge federale del 13 giugno 2008⁹ sulla responsabilità civile in materia nucleare);
- i. la prova della copertura secondo gli articoli 1 lettera b e 2 capoverso 3 dell'ordinanza del [data]¹⁰ sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Art. 22 Disposizione transitoria

¹ Per l'anno in cui la presente ordinanza entra in vigore, la notifica di cui all'articolo 10 capoverso 1 deve essere effettuata entro due mesi dall'entrata in vigore.

² L'UFE fissa i contributi di cui all'articolo 8 entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al capoverso 1.

³ Per l'anno in cui viene effettuato il primo trasporto di sostanze nucleari dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i contributi di cui all'articolo 9 vengono fissati nel primo trimestre dell'anno successivo. Non viene effettuata alcuna stima provvisoria ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

⁷ RU **1983** 1898, **1985** 1981, **1987** 1484, **1990** 1718, **1996** 3119, **1997** 2497, **2000** 1033, **2001** 322, **2002** 4210, **2003** 2478, **2007** 4477 n. IV 21

⁸ RS **732.11**

⁹ RS **732.44**

¹⁰ RS **732.441**

Allegato I
(art. 8 cpv. 1)

Centrali nucleari e deposito intermedio Würenlingen

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dal deposito intermedio Würenlingen sono calcolati come segue:

$$\text{Contributo alla Confederazione} = \left(\frac{\left((L_1 - L_0) \times p^{\text{Parte1}} + L_1 \times p^{\text{Parte2}} + (L_1 - L_{\text{Inf}}) \times p^{\text{Parte3}} \right)}{(1 - S_{\text{Conf}})} \right) \cdot P_A$$

dove:

S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);

L_0 = limite minimo Parte 1. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

L_{Inf} = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);

p^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

p^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;

p^{Parte3} = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b, è coperto dal fornitore della copertura privata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);

P_A = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4 – 6 della Convenzione di Parigi garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

Allegato 2
(art. 9 cpv. 1)

Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

$$\frac{(L_1 - L_0) \times q^{Parte1}}{1 - S_{Conf}} + \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} + \frac{(L_1 - L_{Inf}) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte3}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte3}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte3}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte3}} \right)^{-1} - p_c$$

dove:

S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);

L_0 = limite minimo Parte 1. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

L_{Inf} = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);

p_{CN}^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

p_{CN}^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata;

q^{Parte1} = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo del-

le sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

P_C = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4 - 6 della Convenzione di Parigi, garantita dai fornitori della copertura privata fino a concorrenza del 50% dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a-c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

Allegato 3
(art. 8 cpv. 1, art. 9 cpv. 1)

Impianti di ricerca nucleare, deposito intermedio federale e trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal deposito intermedio federale e dai trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2, sono calcolati come segue:

$$\text{Contributo alla Confederazione} = \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{P_{CN1}^{Parte1}}{P_{CN1}^{Parte2}} + \frac{P_{CN2}^{Parte1}}{P_{CN2}^{Parte2}} + \frac{P_{CN3}^{Parte1}}{P_{CN3}^{Parte2}} + \frac{P_{CN4}^{Parte1}}{P_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1}$$

dove:

S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);

P_{CN}^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

P_{CN}^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata;

q^{Parte1} = probabilità di accadimento in un impianto di ricerca nucleare, nel deposito intermedio federale e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

